Comune di Palma di Montechiaro
(Prov. di Agrigento)

I. E.

Originale di Deliberazione della Giunta Municipale

n. 132 del Registro
del 11-11-2015

Oggetto: Ricorso al TAR Palermo promosso da Zarbo Calogero Gerardo **- Nomina legale.**

ANNO 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno 11 *del mese di* NOVEMBRE *, alle ore* 13 30 *minuti* ///__, *nell'ufficio del Sindaco, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta comunale con la presenza dei signori:*

		Presente	Assente
- ***AMATO PASQUALE***	***Sindaco***	☒	☐
- ***BALISTRERI DANIELE***	***Assessore***	☒	☐
- ***ALOTTO CALOGERO***	***Assessore***	☐	☒
- ***DI MICELI GIUSEPPE***	***Assessore***	☒	☐
- ***CAPOBIANCO FRANCESCA***	***Assessore***	☒	☐

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Concetta Giglia

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso:

Che con atto notificato a questa amministrazione tramite PEC al n.33903 del 19/10/2015, il sig. Zarbo Calogero Gerardo ha proposto ricorso davanti al TAR Palermo chiedendo il rilascio del certificato di agibilità, in sostituzione dell'Ente, sull'immobile sito in c.da Ficamara al foglio 46, particella 202, in parte destinato ad attività artigianale e in parte a civile abitazione, e per il quale l'UTC aveva rilasciato la concessione edilizia in sanatoria n.1698/2008 alle condizioni della Soprintendenza, chiedendo altresì la nomina di un Commissario ad acta per gli atti non adottati dall'amministrazione;

Viste le relazioni UTC n.36779 del 10/11/2015 e n.36990 del 11/11/2015;

Considerato che, come dalla relazione dell'UTC, la ditta Zarbo non ha rispettato le condizioni inserite nella concessione edilizia e prescritte dalla Soprintendenza nell'autorizzazione paesaggistica prot. n.479/2012 e che, tra l'altro, in data 16/7/2015 viene notificata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art.7 e seguenti della legge 241/90 e s.m.i., di annullamento della C.E. n.6/2012;

Dato atto che il Comune di Palma di Montechiaro ha affidato il servizio giuridico legale, giusta disciplinare – contratto, stipulato in data 12.10.2015, all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo;

Dato atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, è stato assunto sul cap. 860 – imp. 77444-77445;

Propone

Di conferire apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo per costituirsi davanti al TAR Palermo nel ricorso proposto da Zarbo Calogero Gerardo, per la tutela delle ragioni di questo Ente;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare – contratto sottoscritto in data 12.10.2015;

Di dare atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, trova copertura finanziaria sul cap. 860 – imp. 77444-77445

Di provvedere al rimborso delle spese previa presentazione di dettagliato rendiconto da parte del professionista incaricato.

Il responsabile del procedimento
P. Arcadipane

Il Proponente
Dott.ssa Rosa Di Blasi

Parere del Responsabile del Servizio interessato: Affari Legali
Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica;

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Rosa Di Blasi

Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria:
Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile;

Il Responsabile del Servizio Finanze
Dott. Rosa Di Blasi

La Giunta

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario;

Ritenuto opportuno nominare un difensore al fine di tutelare le ragioni del Comune;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

Delibera

Di conferire apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo per costituirsi davanti al TAR Palermo nel ricorso proposto da Zarbo Calogero Gerardo, per la tutela delle ragioni di questo Ente;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare – contratto sottoscritto in data 12.10.2015;

Di dare atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, trova copertura finanziaria sul cap. 860 – imp. 77444-77445

Con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

PROT. 33903
DEL 19/10/2015

Studio Legale
Avv. Domenico Acciarito
Via Vittorio Emanuele, 8
95049 Vizzini CT
Tel. 0933 067068 - Fax 0933067069
E-mail: domenicoacciarito@libero.it
Pec: domenico.acciarito@cert.ordineavvocaticaltagirone.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA

- SEZ. DI PALERMO -

Nell' interesse del Sig. ***Zarbo Calogero Gerardo,*** nato a Palma di Montechiaro (AG) il 19.05.1969 ed ivi residente nella Via Cattolica Eraclea n. 5, - cod. fisc. ZRBCGR69E19G282X - ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell' Avv. Domenico Acciarito - cod. fisc. CCRDNC74D12M100J – , del Foro di Caltagirone, sito in Vizzini nella Via Vittorio Emanuele n. 8, che lo rappresenta e difende giusta procura conferita ai sensi dell' art. 83 cpc in separato foglio.

Si chiede che ogni comunicazione in merito al presente giudizio avvenga a mezzo fax al n 0933 067069 o all' indirizzo di posta elettronica certificata domenico.acciarito@cert.ordineavvocaticaltagirone.it .

RICORRENTE

CONTRO

Il Comune di Palma di Montechiaro, in persona del Sindaco rappresentate pro tempore, corrente in Palma di Montechiaro, - Palazzo degli Scolopi - nella Via Fiorentino n. 89 – cod. fisc. 81000070847– PEC protocollo@.comune.palmadimontechairo.legalmail.it

RESISTENTE

Per il rilascio della certificazione di agibilità in sostituzione del Comune di Palma di Montechiaro per violazione dell' art. 117 c.p.a. .

IN FATTO ED IN DIRITTO

In data 30/08/2010 con nota assunta al protocollo 17112, il Sig. Zarbo Calogero Gerardo nella sua qualità di rappresentante legale della ditta ZARBO MARMI di Zarbo Calogero, iscritta alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Agrigento al n. 198265 - P.Iva n. 02663510846 – (cfr. allegato 1A ed 1B) avente ad oggetto quale attività lavorativa la lavorazione di pietra e marmi, inoltrava al Comune di Palma di Montechiaro formale richiesta di Autorizzazione e/o Concessione Edilizia a mezzo conferenza di servizi ai sensi dell'ex art. 14 L. 241/90 (cfr. allegato n. 2).

Istruita la pratica presso il competente uffici tecnico del Comune di Palma di Montechiaro

in data 23/09/2010 con nota protocollo 6191 ai sensi dell'art. 20 comma 2 del D.P.R. 380/01, veniva comunicato il nominativo del responsabile del procedimento nella persona dell'Ing. Concetta Di Vincenzo nonché il numero di pratica edilizia nello specifico n. 101/2010 (cfr. allegato n. 3).

In data 05/10/2010 si è svolta una prima conferenza di servizi, giusta convocazione nota protocollo 20464 del 14/10/2010 (cfr. allegato n. 4)

In tale seduta erano presenti tutti gli organi convocati ***tranne il rappresentante della Soprintendenza BB.CC.AA.*** che, nonostante la rituale convocazione non ha fatto pervenire alcuna comunicazione.

Gli organi presenti alla indetta conferenza dei servizi quali il responsabile medico del servizio Igiene Pubblica , esprime parere favorevole con condizioni; il responsabile medico del servizio di Medicina del Lavoro richiede ulteriore documentazione, mentre il responsabile del servizio Edilizia e Urbanistica per il Comune di Palma di Montechiaro nella persona dell' Ing. Concetta Di Vincenzo si riserva di esprimere il parere edilizio di propria competenza sull'intervento progettuale, in attesa del rilascio del parere che la Soprintendenza BB.CC.AA. rilascerà (cfr. allegato n. 5).

Di seguito alcune convocazioni di conferenza dei servizi non svoltesi ed all'esito della integrazione progettuale depositata dai tecnici dell' odierno ricorrente del 08/11/2010, consistente in una relazione paesaggistica semplificata, ed adeguamento del progetto con deposito dello stesso presso agli uffici dell' UTC del Comune di Palma di Montechiaro in data 11.04.2011 alla luce delle osservazioni sollevate in conferenza dei servizi del 05/10/2010 il Sig. Zarbo in data 19.05.2011 sollecitava la convocazione della conferenza dei servizi al fine di concludere il procedimento (cfr. allegato 6A e 6B e 6C).

Nelle more vi sono state delle conferenze di servizio che mai sono state inviate alla ditta e/o ai tecnici istruttori della pratica nell' interesse del Sig. Zarbo Calogero Gerardo (cfr. allegato 7A e 7B).

L' attesa conferenza dei servizi pre conclusiva ha avuto luogo in data 15.07.2011 giusta convocazione indetta con la nota avente il protocollo n. 16400 del 06/07/2011 (cfr. allegato n. 8).

A tale conferenza dei servizi su, invito, erano presenti tutti gli organi con la presenza dei propri funzionari o con parere espresso e comunicato per iscritto agli uffici dell' UTC del Comune di Palma di Montechiaro prima della intesa conferenza dei servizi, tranne la Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento, competente per territorio, che non ha fatto pervenire alcuna comunicazione (cfr. allegato n. 9 e 10).

Dall' esame del verbale della conferenza dei servizi si evince che:

- il responsabile medico del servizio Igiene Pubblica, ha fatto pervenire con nota assunta al protocollo del Comune di Palma di Montechiaro al n. 36481 del 12/07/2011 il proprio parere favorevole;
- il responsabile medico del servizio di medicina del Lavoro ha espresso parere favorevole;
- **Nulla ha invece dichiarato e/o espresso il Comune di Palma di Montechiaro tramite il responsabile del servizio Edilizia e Urbanistica Ing. Concetta Di Vincenzo, cosi come il tecnico istruttore della pratica nella persona dell' Arch. Fabio Nicoletti.**

Anche alla seduta della conferenza dei servizi conclusiva risultava assente, e nulla ebbe a comunicare la Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Agrigento che non ha fatto pervenire alcuna comunicazione in merito.

Il tecnico istruttore della pratica nella persona dell' Arch. Fabio Nicoletti per il Comune di Palma di Montechiaro **nella seduta della conferenza dei servizi del 29.07.2011 ha** dichiarato chiuso l' iter istruttorio della pratica ai sensi dell'art. 14 ter comma 9 della legge 241/1990.

Il Comune di Palma di Montechiaro e l' UTC nella fattispecie nonostante la formale chiusura della conferenza dei servizi dello stesso dichiarato, è presente alla data del 29.07.2011, non ha espresso alcun parere in merito al progetto presentato dall' odierno ricorrente.

Nelle mora il Sig. Zarbo produceva all' UTC del Comune di Palma di Montechiaro ogni documento di rito, quale marche da bollo, versamenti ecc. ecc. (cfr. allegato n. 11).

Alla luce del silenzio serbato dall' UTC del Comune di Palma di Montechiaro a far data dal 30.07.2011 al 27.09.2011 il Sig. Zarbo in data 28.09.2011 ha diffidato il Comune di Palma di Montechiaro al rilascio della concessione edilizia oggetto della sua pratica avente in n. 101/2010 (cfr. allegato n. 12)

Finalmente in data 09.02.2012 il Comune di Palma di Montechiaro rilasciò al Sig. Zarbo Calogero Gerardo, odierno ricorrente la concessione edilizia n. 6/2012 (cfr. allegato n. 13).

A questo punto prima di andare avanti nella sommaria, ma travagliata vicenda, è opportuno fare alcune considerazioni su quanto su quanto trascritto nella concessione edilizia n. 6/2012 rilasciata all' odierno ricorrente.

Significativa è la circostanza che nella concessione edilizia viene si legge alla voce condizioni: " *il lavori dovranno essere eseguiti in conformità all'Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento – U.O. VII – in data 17/01/2012 prot. n. 479/VII, e dal Nulla Osta già rilasciato dallo stesso ente in data 03/04/2003 prot. n. 3065 per l'anzidetta C.E. in sanatoria, di cui la ditta richiedente è in possesso di entrambi*", ***senza che nulla sia specificato in merito a quali condizioni si fa riferimento (cfr. allegato 14 e 15) .***

Di seguito alla ricevuta concessione edilizia il Sig. Zarbo dà il via ai lavori per la realizzazione dell' opera progettata previa acquisizione di tutti i pareri necessari ottenendo:

- in data 21/02/2012 avente il protocollo n. 8946 il parere del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro di Agrigento per lo smaltimento dell'amianto;
- comunicando in data 09/03/2012 con nota assunta al protocollo n. 5865, l'inizio dei lavori per lo smaltimento dell'amianto presente nella copertura dell'immobile il tutto nel rispetto delle norme vigenti in materia di amianto;
- in data 13/03/2012 con verbale di ispezione n. 14/2012 il Dipartimento di Prevenzione veniva accertava la regolare esecuzione dei lavori eseguiti al piano di lavoro autorizzato;
- in data 05/04/2012 con nota protocollo n. 8159, veniva trasmessa al Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro di Agrigento la comunicazione, di ultimazione dei lavori per lo smaltimento dell'amianto allegando copia del formulario, il tutto nel rispetto delle norme vigenti in materia di amianto;
- in data 15/05/2012 con nota protocollo n. 10762, veniva trasmessa comunicazione, di inizio dei lavori relativo alle opere edilizie previste nella C.E. n.6/2012 allegando tra l'altro copia dell'avvenuto deposito dei calcoli statici all'Ufficio del Genio Civile di Agrigento prot. n. 177772 del 14/05/2012 Pos. 60873;
- in data 23/07/2012 con nota protocollo n. 16709, veniva trasmessa comunicazione relativa alla sospensione dei lavori dettagliando lo stato di avanzamento degli stessi;
- in data 29/10/2012 con nota protocollo n. 25454, veniva trasmessa comunicazione della ripresa dei lavori per la realizzazione della struttura in elevazione e necessari per la collocazione del carroponte;
- in data 19/12/2012 con nota protocollo n. 29520, veniva trasmessa comunicazione

che: *alla data del 18/12/2012 sono state completate tutte le lavorazioni necessarie per la collocazione della struttura portante in ampliamento realizzata in acciaio, con i relativi elementi di copertura necessari per l' installazione dei moduli fotovoltaici, ed inoltre è stato posizionato il carroponte. Nella stessa veniva comunicato l'inizio dei lavori di installazione dell'impianto fotovoltaico integrato autorizzato con la concessione edilizia n. 6/2012;*

- in data 24/12/2012 con nota protocollo n. 29838, veniva trasmessa comunicazione, di ultimazione dei lavori relativamente all'installazione dell'impianto fotovoltaico;
- in data 24/12/2012 con nota protocollo n. 29839, lo scrivente Zarbo Calogero Gerardo richiedeva l'attestazione di validità del titolo autorizzativo nel rispetto del D.I. del 5 maggio 2011, art. 1 lettera c, Allegato 3-A, Quarto Conto Energia; in data 31/01/2013 con nota protocollo n. 2555, in riscontro alla predetta richiesta, il comune di Palma di Montechiaro rilasciava attestazione di idoneità del titolo (C.E. n. 6/2012) all'installazione dell'impianto fotovoltaico;
- in data 11/07/2014 con nota protocollo n. 120251, Pos. 60873, veniva depositata all'Ufficio del Genio Civile di Agrigento relazione a struttura ultimata ai sensi dell'ex art. 6 L. 1086/71; in data 21/07/2014 con nota protocollo n. 125354, Pos. 60873, veniva depositata all'Ufficio del Genio Civile di Agrigento relazione di collaudo statico ai sensi dell'ex art. 7 L. 1086/71;
- in data 11/08/2014 con nota protocollo n. 135902, lo scrivente Zarbo Calogero Gerardo richiedeva all'Ufficio del Genio Civile di Agrigento il rilascio del certificato di conformità ai sensi dell'art. 28 L. 64/74; in data 17/09/2014 con nota protocollo n. 135902/2014/149851, l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento a seguito del sopralluogo effettuato in data 16/09/2014 dal Funz. Dir. Tec. Geom. Castellana Francesco rilasciava certificato di conformità ai sensi dell'art. 28 L. 64/74, con le modalità di cui all'art. 32 - comma 6 della L.R. 19/05/2003 n. 7;
- ***in data 09/09/2014 con nota protocollo n. 26313, veniva trasmessa comunicazione di fine lavori C.E. n. 6/2012 allegando alla stessa documentazione tecnica e fotografica*** ;
- in data 15/09/2014 la ditta Zarbo Marmi sottoscrive convenzione per la prestazione di servizi inerenti la gestione dei rifiuti speciali con la ditta F.lli A. & S. Vella s.r.l. (cfr. allegato n. 16)
- in data 29/09/2014 con nota protocollo n. 29062, il signor Zarbo Calogero Gerardo

richiedeva il Certificato di agibilità per l'immobile oggetto della C.E. n. 6/2012 ai sensi e nel rispetto degli artt. 24 e 25 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. (cfr allegato 17);

- in data 08/10/2014 con nota protocollo n. 30260, il responsabile del S.U.A.P. richiedeva integrazione documentale;
- in data 15/10/2014 con nota protocollo n. 31129, in riscontro alla predetta richiesta veniva inoltrata la documentazione richiesta;
- in data 29/10/2014 è stata richiesta l' autorizzazione allo scarico;
- in data 31/10/2014 con nota protocollo n. 33194 (**53 gg. dopo il deposito della comunicazione di fine lavori**), il sostituto del Capo UTC, Ing. Concetta Di Vincenzo, unitamente al responsabile del servizio Arch. Fabio Nicoletti, (entrambi partecipanti alle conferenze dei servizi che hanno portato al rilascio della C.E. n. 6/2012) in risposta alla fine dei lavori del 09/09/2014, in primis elencano una serie di prescrizioni derivanti dai nulla osta rilasciati dalla Soprintendenza BB.CC.AA. nell'anno 2003, e nell' anno 2012 nell'anno 2012; e nel merito hanno sostenuto che da una loro attenta lettura della documentazione tecnica e fotografica hanno rilevato che nessuna delle condizioni riportate nei nulla osta sopra citati è stata ottemperata, pertanto ritengono che i lavori non possono essere chiusi fino a quando non risulteranno conformi alle prescrizioni e/o condizioni riportate nella C.E. n. 06/2012, preannunciando che *"In caso contrario, cioè, se il richiedente ritiene di dichiarare chiusi i lavori così come descritti nella relazione tecnica allegata a firma dei DD.LL. ....., si comunica che si procederà ai sensi dell'art. 22 del R.E.C. vigente, in quanto i lavori realizzati risultano difformi alla C.E. già rilasciata".*
  Alla luce della nota dell' UTC, datata 31/10/2014 protocollo n. 33194, pervenuta al Sig. Zarbo in data 05/11/2014 lo stesso richiesta di accesso agli atti con estrazione di copia della documentazione che componeva la pratica edilizia e di cui l'UTC rilasciava copia delle atti richiesti (cfr allegato 18).
  Nella fattispecie venivano richiesti i seguenti atti:

1) copia del parere della Soprintendenza protocollo n. 479/VII del 17/01/2012 **notificato al Comune di Palma di Montechiaro solamente in data 02/02/2012 con protocollo n. 2793 (senza allegati);**
2) copia della presunta ultima istruttoria, atteso che, nel fascicolo si rinvenivano altre due istruttorie, di cui il Comune di Palma di Montechiaro nonostante l'esplicita richiesta ha negato l'estrazione di copia;

3) copia della convocazione della conferenza di servizi, protocollo 20464 del 14/10/2010, (**non notificata né al ricorrente, nè ai progettisti**);

4) copia della convocazione della conferenza di servizi, protocollo 15100 del 21/06/2011, (**non notificata né al ricorrente, nè ai progettisti**);

5) copia della convocazione della conferenza di servizi, protocollo 16400 del 06/07/2011, (**non notificata né al ricorrente, né ai progettisti** - (cfr. allegati n. 19).

Alla luce di quanto appreso all' esito dell' accesso agli atti presso l' UTC del Comune di Palma di Montechiaro il Sig. Zarbo ha inoltrato in data 11.11.2014 delle osservazioni in merito facendo rilevare che :

- Il parere rilasciato dalla soprintendenza BB.CC.AA. protocollo n. 479/VII del 17/01/2012 (**mai notificato allo scrivente**) è stato reso in data posteriore alla conclusione della conferenza dei servizi (29/07/2011) pertanto inammissibile (nullo) giusto ex art. 14-quater L. 241/90, detta circostanza trova del resto conferma nel disposto dell' art. 14 ter della L. n. 241/90, ove si conferma che l'Amministrazione, in sede di adozione dell'atto terminale, può e deve tenere conto solo degli apporti forniti in sede di conferenza di servizi. La possibilità di esprimere pareri "postumi" rispetto a quelli espressi in sede di conferenza di servizi, sui quali si è formato il provvedimento conclusivo, significherebbe svuotare di contenuto la funzione semplificativa ed acceleratoria dell'istituto della conferenza stessa. Pertanto, nel caso in cui l'UTC ritenga valido il parere con le relative condizioni, violerebbe il principio di obbligatorietà della conferenza di servizi che, in seguito alla modifica introdotta dall'art. 8 della L. n. 15/2005, impone che tutte le amministrazioni tenute ad adottare le proprie determinazioni esprimano il proprio avviso in tale sede, con conseguente nullità dei pareri resi al di fuori della stessa. Inoltre, nel caso in cui l'UTC possa aver fatto valere il parere postumo come elemento propulsivo ai fini del provvedimento adottato **"a conclusione della conferenza di servizi"**, ciò doveva avvenire nel rispetto della tutela delle prerogative procedimentali del destinatario dell'atto, ossia previa convocazione di apposita **"nuova"** conferenza di servizi, **(di fatto mai convocata);** pertanto, ai sensi dell'art. 14 quater L. 7 agosto 1990 n. 241, il parere reso al di fuori della conferenza di servizi deve ritenersi tamquam non esset e come tale privo di effetti preclusivi;
- Da una semplice lettura del parere rilasciato dalla soprintendenza BB.CC.AA. protocollo n. 479/VII del 17/01/2012, emergono contraddizioni facilmente

percepibili dal lettore medio, infatti nello stesso si rileva, **in primis** "*che gli interventi previsti in progetto, consistenti nei lavori di manutenzione straordinaria, realizzazione di impianto fotovoltaico sul tetto ed ampliamento del corpo B, non creano pregiudizio al sito tutelato*"; ***in secundis*** vengono poste due condizioni che sostanzialmente stravolgerebbero il progetto nella sua totalità, contraddicendo quanto predetto; ***in tertiis*** contraddicendo quanto affermato in secundis e riconfermando il non pregiudizio degli interventi previsti prescrive che i lavori devono essere realizzati conformemente ai grafici approvati;

- **Nessuna** proposta di modifica al progetto originario è stata avanzata dal responsabile del procedimento;
- La Concessione Edilizia n. 6/2012 è stata rilasciata dal Comune di Palma di Montechiaro allegando alla stessa, **il progetto originario senza modifica alcuna**;
- Lo scrivente ha realizzato tutte le opere in conformità al progetto approvato allegato alla concessione edilizia n. 6 del 09/02/2012 rilasciata dal Comune di Palma di Montechiaro, composto da n. 5 (cinque) tavole comprendenti: 1) Relazione tecnica; 2) Elaborati grafici stato di fatto; 3) Elaborati grafici; 4) Relazione tecnica impianto elettrico; 5) Schema Elettrico conformemente agli elaborati grafici;
- che contrariamente a quanto sostenuto dai firmatari della nota UTC, datata 31/10/2014 protocollo n. 33194, Ing. Concetta Di Vincenzo e Arch. Fabio Nicoletti, i quali sostengono ***"rilevato da una attenta lettura di quanto riportato nella relazione tecnica che nessuna delle condizioni riportate nei nulla osta sopra citati è stata ottemperata"***, lo scrivente per come prescritto dal Nulla Osta rilasciato dalla Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Agrigento Prot. n. 3065 del 03/04/2003, allegato alla C.E. in sanatoria n. 1698/2008, di cui conosceva l'esistenza, ha già provveduto:
- che lo smaltimento della copertura della tettoia in eternit giusta comunicazione di inizio lavori smaltimento eternit, (amianto) con nota protocollo n. 5865 del 09/03/2012, nonché comunicazione, di ultimazione dei lavori per lo smaltimento dell'amianto, allegando copia del formulario, con nota protocollo n. 8159 del 05/04/2012, di cui i firmatari della nota UTC, datata 31/10/2014 protocollo n. 33194, Ing. Concetta Di Vincenzo e Arch. Fabio Nicoletti **non possono non esserne a conoscenza**, essendo dette comunicazioni interne alla pratica di che trattasi;

- che nella parte di tettoia non interessata dall'installazione dell'impianto fotovoltaico per come autorizzato nella C.E. n.6/2012, la copertura è stata rifinita con coppi siciliani di colore giallo-bruno;
- Che l'intonaco esterno della struttura oggetto di intervento diretto e/o indiretto è stato realizzato con materiale di colore tendente al grigio, atteso che il N.O. rilasciato dalla Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Agrigento Prot. n. 3065 del 03/04/2003, prescriveva colorazioni chiare con esclusione del bianco;
- risultano inoltre presenti, negli spazi di pertinenza, piante di alto fusto autoctone;
- ha rifinito i prospetti nella porzione di fabbricato oggetto d'intervento di ampliamento, di colore chiaro, atteso che si legge in detto N. O. l'esclusione del grigio; (solo per caso fortuito, dovendo rispettare le prescrizioni date in sede di conferenza di servizi, dagli Enti intervenuti);
- ha installato l'impianto fotovoltaico sul tetto ed ampliato il corpo B, considerato per come si legge in detto N.O. "gli interventi previsti in progetto, non creano pregiudizio al sito tutelato (cfr. allegato n. 20).

  Contestualmente è stata reiterata la richiesta del rilascio del certificato di agibilità dell' opera realizzata con la concessione edilizia n. 6/2012 rilasciata dal Comune di Palma di Montechiaro.

L' UTC del Comune di Palma di Montechiaro in risposta delle osservazione del Sig. Zarbo del 11.11.2014 ha richiesto un parere alla Sovrintendenza dei BB. CC. AA. di Agrigento e nella fattispecie " di esaminare la documentazione prodotta dal signor Zarbo e valutare se può procedersi al rilascio della compatibilità paesaggistica ex art. 167 del D.Lgs.42/04 (cfr. allegato n. 21).

In data 04.12.2014 è stata richiesto e concesso l'accesso agli atti di un copia conforme della documentazione tecnico depositata in merito al progetto presentato dalla parte ricorrente alla Soprintendenza dei BB. CC. AA. di Agrigento (cfr. Allegato 22).

In data 18.12.2014 lo scrivente ha inviato al Comune di Palma di Montechiaro la richiesta di accesso agli atti in merito alla pratica all' istanza di autorizzazioni allo scarico (cfr. allegato n. 23).

Nelle more che la Sovrintendenza dei BB. CC. AA. di Agrigento rispondesse al richiesto degli atti richiesti dal Sig. Zarbo che riguardavano la Sua pratica estraendo copia conforme degli elaborati relazione tecnica, copia relazione paesaggistica; copia elaborati grafici di progetto- prospetti e sezioni; copia elaborati grafici di progetto pianta

quotata e pianta copertura di cui non vi era traccia agli atti della pratica di concessione edilizia N. 101/2012 presso l' UTC del Comune di Palma di Montechiaro (cfr. allegato 24).

Successivamente in data 19.01.2015 la scrivente difesa ha inviato all'UTC, copia della documentazione richiesta e rilasciata della Soprintendenza atteso che il Comune di Palma di Montechiaro sosteneva di non esserne in possesso perché mai inviatagli dall' Ufficio sopra menzionato (cfr. allegato 25).

In data 02.02.2015 a mezzo della scrivente difesa, attesa la palese violazione dell' art. 28 del Decreto Legge n. 69 del 2013 il Comune di Palma di Montechiaro è stato invitato e diffidato al risarcimento di tutti i danni, subiti e subenti, nessuno escluso, dal Sig. Zarbo Calogero Gerardo la cui risposta in merito da parte dell' UTC del Comune di Palma di Montechiaro si è avuta solo in data 10.03.2015 assunta al prot. 7416 che nel merito nulla aveva a riferire sulla vicenda, e di cui si omette ogni considerazione, ma sollecitava una risposta della Sovrintendenza dei BB. CC. AA. di Agrigento in merito al richiesto parere del 11.11.2014 avanzata dal Comune di Palma di Montechiaro a quest'ultima (cfr. allegato n. 26, 27 e 28) .

In data 31.03.2015 con nota prot. n.4148 la Sovrintendenza dei BB. CC. AA. di Agrigento in risposta al richiesto parere dell' UTC del Comune di Palma di Montechiaro comunicava che "fermo restando che le prescrizioni relative alle autorizzazioni di questa Soprintendenza vanno riportate nel titolo autorizzativo comunale, resta di competenza del Comune la verifica della conformità sulla realizzazione delle prescrizioni imposte da questo Ufficio, compresi tutti i provvedimenti conseguenziali in caso di inottemperanza (cfr. allegato n. 29).

All' esito di ciò in data 14.04.2015 il Sig. Zarbo ha sollecitato nuovamente la richiesta di rilascio del certificato di agibilità al Comune di Palma di Montechiaro (cfr. allegato n. 30) che ovviamente non ha ritenuto opportuno e corretto in un'ottica di trasparenza, corretta e rispetto del Sig. Zarbo non rispondere.

In data 28.04.2015 il Comune di Palma di Montechiaro con comunicazione avente prot. n. 13374 il Comune di Palma di Montechiaro ha comunicato che alla luce del riscontro della Soprintendenza con cui quest'ultima "non esprima alcun parere. Ma riporta soltanto la disponibilità a prendere in considerazione eventualmente una richiesta presentata dal Comune o dalla ditta interessata, secondo le modalità di cui alla stesso art. 167 D. Lgs 42/04, corredata dagli allegati ivi elencati ". Conclude il Comune di Palma di Montechiaro di non avere copie per essere inoltrati alla Soprintendente dei

BB. CC. AA. di Agrigento per istruire la pratica rimandando tale adempimento al Sig. Zarbo, omettendo di fatto le premesse con cui la Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Agrigento precisava che le condizioni vanno riportate nel titolo autorizzativo comunale, resta di competenza la verifica della conformità sulla realizzazione delle prescrizioni imposte da questo Ufficio, compresi tutti i provvedimenti conseguenziali in caso di inottemperanza, cosi come riportato nelle comunicazione del 31/03/2015 sopra richiamato (cfr. allegato n. 31)

In data 20.05.2015, giusta convocazione, per iniziativa del Comune di Palma di Montechiaro si è avuto un incontro presso gli Uffici della Soprintendenza dei BB. CC. AA. di Agrigento in cui è discusso della vicenda, nonostante le contestazioni mosse all' UTC del Comune di Palma di Montechiaro ed al Responsabile della Soprintendenza dei BB. CC. AA. di Agrigento dei tecnici del Sig. Zarbo e dello stesso, non solo non è stato verbalizzato nulla ma anzi gli stessi hanno ritenuto legittimo e valido il loro operato (cfr. allegato n. 32).

Solo in data 27.05.2015 il Comune di Palma di Montechiaro si è deciso ad effettuare un sopralluogo per verificare le opere eseguite dal Sig. Zarbo in rispetto della concessione edilizia n. 6/2012, ed all' esito ha relazionato quanto segue:

"Premesso che:

all'immobile si riferisce la Concessione edilizia n. del 09/02/2012, rilasciata al signor Zarbo Calogero Gerardo, nato a Palma di Montechiaro il 19/05/1969, ivi residente in via Cattolica Eraclea 5;

con nota prot. n.26313 del 09/09/2014, è stato comunicato che il giorno 08/09/2014 sono stati completati tutti i lavori relativi olla CE. 06/2012;

dal sopralluogo di personale tecnico dell'U.T.C, effettuato in data 26/05/2015, supportato dal personale di P.M. Angelo Callea e Maria Castellino, alla presenza del proprietario che viene assistito dai propri tecnici Ing. Gaetano Scicolone e Ing. Giuseppe Marchese, per accertare se i lavori realizzati sono conformi alla concessione rilasciata ed in particolare se sono state rispettate le condizioni riportate nell'autorizzazione paesaggistica prot. n.479/VII del 17/01/2012 assunta al protocollo generale in data 02/02/2012 prot. n.2793, si evince quanto segue:

• Corpo area lavorazione e area deposito:

1 le tamponature sono state realizzate con la collocazione di pannelli coibentati tipo Isopan", nel prospetto nord e sud;

2 sul lato nord, invece di quattro aperture, ne è stata realizzata una sola;

3 il manto di copertura è stato totalmente realizzato con pannelli fotovoltaici;

4 il manto di copertura della tettoia in eternit, è stato demolito e smaltito secondo le leggi vigenti, ma sostituita con pannelli coibentati di colore rosso ed, inoltre, la tettoia è stata tamponata con muratura di conci di tufo sul lato est e nord, non prevista in progetto;
5 i muri di recinzione risultano senza rivestimento;
6 la grondaia, posta ad una altezza non accessibile, da notizie assunte dal proprietario, risulta essere in rame, mentre i pluviali sono in pvc color rame;
tutto quanto esposto, tranne grondaie e pluviali, risultano non conformi alle condizioni dettate dalla Soprintendenza nell'autorizzazione paesaggistica prot. n.479 del 17/01/2012. Per quanto concerne l'aspetto edilizio, c'è da considerare il fatto che le variazioni apportate, riguardanti la nuova struttura, la diminuzione delle aperture sul lato nord c la chiusura perimetrale della tettoia, queste necessitavano di una nuova autorizzazione paesaggistica come prevista al punto dieci dell'autorizzazione paesaggistica prot. n.479 del 17/01/2012 e di una variante ai sensi dell'art. 25 del R.E.C., che recita "Qualora si manifesti la necessità di varianti, gli interessati possono presentare i relativi progetti che sono soggetti a procedura analoga a quella seguita per il progetto originario Le varianti devono in ogni caso essere richieste prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori ed essere approvate prima del rilascio del certificato di agibilità o abitabilità. ". ed un nuovo parere per quanto riguarda l'aspetto igienico sanitario e la medicina del lavoro, per le variazioni apportate. Tanto per gli adempimenti consequenziali.
Palma di Montechiaro, li 01/06/15

IL Resp. Serv. Urb. ed Edilizia
(Arch. Fabio Nicoletti)

(cfr. allegato n. 33)

All'esito di tale sopralluogo è stato notificato al Sig. Zarbo l' avviso di indagini preliminari per delle presunte violazioni del DPR 380/2001, non meglio precisate in forza della su indicata norma (cfr. allegato n. 34).

La scrivente difesa, unitamente ai tecnici di parte del Sig. Zarbo, alla luce di quanto accaduto, hanno ricevuto mandato dal Sig. Zarbo da accedere agli atti amministrativi del Comune di Palma di Montechiaro in merito alla pratica edilizia n. 101/2012 – concessione edilizia n. 6/2012 e da cui ha estratto copia dei documenti che sono stati ritenuti utili al momento (cfr. allegato n. 35).

Il Sig. Zarbo una volta avuta conoscenza e presa visione del contenuto del verbale di sopralluogo in data 09.06.2015 ha denunciato il Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia per l'ipotesi di reato di cui all' art. 479 del c.p. (cfr. allegato n. 36) .

Nelle mora la scrivente difesa, poiché non competente in materia di strutture in

acciaio e/o muratura ha richiesto al compente Ufficio del Genio Civile di Agrigento un parere in merito alla struttura realizzata dal Sig. Zarbo, previo invio degli elaborati di cui è impossesso (cfr. allegato n. 37).

Ebbene l' Ufficio del Genio Civile di Agrigento evasa tale richiesta ha rilevato che: ***" dai sopra citati disegni trasmessi a questo ufficio, l'edificio proposto non risulta compatibile con la vigente normativa sismica (D.M. 14/01/2008 e Circ. Min. 617/09). Si sottolinea altresì che tale incompatibilità risulta persistere anche nei confronti del D.M. 16/01/1996, ancora in uso per costruzioni di tipo I e II da realizzare in zone a bassa sismicità, ai sensi del punto 2.7 del sopramenzionato D.M. 14/01/2008." (cfr. allegato 38).***

In data 16.07.2015 con nota avente il prot. n 23217 l' UTC del Comune di Palma di Montechiaro ha comunicato al Sig. Zarbo l' avvio del procedimento ai sensi dell' art. 7 e seguenti Legge 241/1990 e ss.mm.ii., di annullamento della C.E. n. 6/2012 (cfr. allegato n. 39).

Avverso tale atto in data 27/07/2015 la scrivente difesa da un lato ed i tecnici del Sig. Zarbo dall' altro con note assunte al prot. n. 24410 e 24413 hanno inviato delle osservazione all' UTC del Comune di Palma di Montechiaro, ed informando della vicenda i vari organi dell' Ente della vicenda, facendo rilevare loro le tante e gravi contraddizioni, violazioni di legge, errori dell' iter istruttorio ecc. ecc. che hanno indotto l' UTC del Comune di Palma di Montechiaro a commettere errori su errori a danno del Sig. Zarbo (cfr. allegati n. 40 e 41)

Le osservazioni di cui sopra hanno avuto solo il riscontro della Segr. Comunale che ha ricevuto gli atti e tramettendo gli stessi, altre che agli Uffici Comunali anche alla Procura della Repubblica di Agrigento (cfr. allegato 42).

Della vicenda è stata interessata anche la Procura Giuridizionale della Corte dei Conti, giusta denuncia del Sig. Zarbo del 16.08.2015 (cfr. allegato n. 43).

Ad oggi benchè siano decorsi oltre 75 giorni l' UTC del Comune di Palma di Montechiaro nulla ha comunicato in merito e/o deciso le ulteriori azioni da intraprendere in via amministrativa a danno de Sig. Zarbo.

****

Appare superfluo far rilevare a chi legge che il Sig. Zarbo ha già da tempo sostenuto delle spese non indifferenti per la realizzazione dell' opera realizzata, ma di riflesso ha sostenuto e continua a sostenere anche ulteriori spese per le gestione di una attività non operante sul mercato del lavoro che ha solo dei costi (mutuo, spese per

le utenza, immobilizzazione di investimenti, ecc. ecc.) (cfr. allegato n. 44).

Inoltre il Sig. Zarbo ha perso tante proposte di commissioni che hanno determinato la incompetitività dello stesso sul mercato con la predita di tante Change in cui danno economico al oggi è incalcolabile (cfr. allegato 45).

All' esito della cronistoria che ha interessato l'odierno ricorrente, seppur lunga, era necessaria per far capire all' Organo oggi giudicante anche con l' ausilio della copiosa documentazione documentale depositata quanto è stato difficile avere un interlocutore obiettivo, imparziale e terzo in merito alla vicenda de quo.

****

Di ciò si è fermamente convinti ed all' onore del vero di ciò ne da prova l' UTC del Comune di Palma di Montechiaro con il grave, anzi gravissimo, errore che ha commesso all' esito dell' iter istruttorio delle pratica n. 101/2012 che ha portato alla emanazione della concessione edilizia n. 6/2012 tante volte fatta rilevare e spiegata ma mai voluta comprendere in maniera deliberata dall' odierno resistente e dagli Uffici che compongono lo stesso.

Ebbene l' atto incriminato è la scheda dell' iter istruttorio della pratica N. 101/2012 dell' UTC del Comune di Palma di Montechiaro composta da n. 3 pagina.

Dall' esame della pagina n. 3 nelle relazione istruttoria emergono, senza dubbio alcuno, delle incongruenze che hanno dell'incredibile, che qui di seguito per semplicità espositiva

si allega:

Tabella3

RELAZIONE D'ISTRUTTORIA

VISTA la richiesta di concessione edilizia	con prot. n. 17112 Del 30/08/2010
VISTA la documentazione allegata alla richiesta:	n. 4 copie comprendente Elaborati grafici e relazione tecnica, Relazione tecnica impianto elettrico.
Atti amministrativi:	Copia del titolo di proprietà , visure catastali, contratto di comodato fabbricati, autorizzazione allo scarico, C.E. in sanatoria dell'esistente, N.O. della Soprintendenza.
VISTO:	Il P.R.G., le N.T.A. ed il R.E.C.;
VISTA:	La L.R. 17/94;
VISTA:	La C.E. in sanatoria dell'esistente n.1698/2008 rilasciata a condizione che venissero realizzate le prescrizioni imposte dalla Soprintendenza di Agrigento con nota prot. n.3065 del 03/04/2003, ed in particolare: "il manto di copertura della tettoia, in eternit, dovrà essere demolito e realizzato con coppi siciliani di colore giallo-bruno;
VISTO:	Il comma 11 dell'art. 32 delle N.T.A. che consente il mantenimento della destinazione d'uso dei fabbricati preesistenti al P.R.G. ancorché diversa da quella ammessa nelle sottozone n°E1";
VISTO:	Il verbale di conferenza di servizi del 05/10/2010;
VISTA:	La nuova documentazione inviata a parziale modifica e ad integrazione di quella esistente, giusta nota prot. n. 9186 del 11/04/2011;
VISTI:	I verbali di conferenza di servizie del 15/07/2011 e del 29/07/2011;

PALMA DI M. 0,26 SEGRETERIA

VISTA: L'autorizzazione paesaggistica rilascata dalla Soprintendenza ai BB CC.AA. di Agrigento in data 17/01/2012 prot. n.479, condizionata.

Palma di Montechiaro, li 23-01-2012 Il Tecnico Istruttore

Vista la superiore istruttoria si esprime parere favorevole alle condizioni della Soprintendenza prot. n.479 del 17/01/2012 e alle prescrizioni contenute nel N.O. in sanatoria Prot. 3065/2003;
Prima del rilascio del permesso di agibilità e d'uso venga prodotta l'autorizzazione allo scarico inerente l'attività artigianale.

Palma di Montechiaro, li 09-01-2012 Il Responsabile del Serv. Urb. Edilizia

PARERE DEL RESPONSABILE DI IGIENE PUBBLICA

Palma di Montechiaro, li

PARERE DELLA C.E.C.

Palma di Montechiaro, li

PARERE DEL DIRIGENTE U.T.C.

(cfr. allegato n. 19).

Risultano palesi dei paradossi temporali che hanno veramente del surreale, infatti ***il responsabile del " Servizio Urbanistico ed Edilizia "alla data del 09.01.2012 " vista la superiore relazione istruttoria si esprime alle condizioni della Sovrintendenza prot. n. 479 del 17.01.2012 e alle prescrizioni contenute nel N.O. in sanatoria Prot. 3065/2003";***

Da quanto sopra si evince un paradosso temporale, nello specifico:

- com'è possibile che il tecnico istruttore in data 23101/2012 fosse a conoscenza del parere n. 479 del 17/01/2012, atteso che Io stesso è stato notificato al Comune di Palma di Montechiaro solamente in data 02/02/2012 Prot. n. 2793;
- com'è possibile che il Responsabile del Serv. Urb. Edilizia in data 09/0112012 "esprima parere favorevole alle condizioni della Soprintendenza prot. n. 479/VII del 17.01.2012, addirittura prima dell'istruttoria tecnica avvenuta in data 23/01/2012 e ancor di più, prima che la stessa Soprintendenza rilasciasse il proprio parere n. 479/VII del I7/0112012, notificato al Comune di Palma di Montechiaro solamente in data 02/02/2012 Prot. n. 2793 (cfr. allegato n. 14).

****

Dopo tale preludio che ha certamente messo a nudo l' illogico, e quanto mai strano evento, che già di per sé la dice lunga sulla trasparenza dell' iter amministrativo che portato al rilascio della concessione edilizia n. 6/2012 da parte del Comune di Palma

di Montechiaro a favore del Sig. Zarbo è doveroso passare alle violazioni di legge operate dell' Ente.

1) ***Violazione dell'art. 3 e 97 della Costituzione ed art. 1 della legge 241/1990.***

La nostra Costituzione, la dottrina più autorevole e la giurisprudenza hanno posato l'accento sui principi di legalità, di certezza del diritto e di uguaglianza, , che sono comuni a tutti i moderni Stati di diritto che trovano espresso fondamento: - nell'art. 1, secondo cui " la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione"; - nell'Art. 2, che impone alla Repubblica di riconoscere e garantire "i diritti inviolabili dell'uomo"; - nell'art. 3, che sancisce che "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge", essendo "compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale" che possono limitare di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini.

La Costituzione italiana è quindi incompatibile con qualsiasi deriva autoritaria e plebiscitaria che consenta alla maggioranza di alterare le regole del gioco e di calpestare l'uguaglianza ed i diritti dei singoli che vengono in contatto con l'Amministrazione, ed anzi impone alla Repubblica di proteggerli. Di ciò è espressione l'art. 97, che assicura "il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione" ponendosi a fondamento dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità e dell'esigenza di tutela del singolo.

La Costituzione Italiana e le leggi dello Stato Italiano ha delineato nel tempo una Amministrazione Pubblica efficiente e trasparente, al servizio del cittadino ed aperta alla sua partecipazione, in linea con il principio democratico e di legalità indicati dall'articolo 1, con la tutela dei diritti fondamentali garantiti dall'articolo 2 e con i principi di uguaglianza e giustizia sostanziale sanciti dall'articolo 3.

Di conseguenza, l'articolo 97 assicura l'"imparzialità" ed il "buon andamento" della Pubblica Amministrazione, declinati, alla luce della giurisprudenza nazionale e comunitaria, nei principi di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e sussidiarietà. In forza di questi principi, la stessa Pubblica Amministrazione, nel ruolo oggi ribadito dalla Cassazione più volte, di soggetto imparziale ed autorevole e sottoposto alla legge, deve necessariamente e costantemente confrontare il più efficace perseguimento dell'interesse pubblico con il minor pregiudizio degli interessi privati coinvolti. Pertanto (solo) ove la violazione di quei principi pregiudichi il legittimo affidamento di un privato in buona fede, ciò determinerà un illecito suscettibile di ristoro in sede giudiziaria, senza che ciò implichi di regola alcun "negozio" fra governante e governato, in quanto, come insegnato fin da Jean

Jacques Rosseau, il "patto" è piuttosto fra i governati, che in tal modo rinunciano ad una incondizionata libertà naturale in favore di una "libertà civi/le" limitata, ma anche protetta, dal perseguimento dell'interesse pubblico generale, non potendo poi dolersi delle azioni legittimamente intraprese dall'Amministrazione a tal fine. In questo senso, sembra profilarsi una responsabilità generale ed oggettiva della Pubblica Amministrazione, legata al fatto illecito derivante dal mancato rispetto di quei principi, più rispondente all'odierna esigenza di certezza giuridica, traslando invece l'accertamento del profilo soggettivo e psicologico della " buona fede " sul privato che, in linea con i principi generali dell'ordinamento, potrà ottenere il richiesto ristoro se ed in quanto non abbia concorso al danno, e quindi se ed in quanto abbia riposto il proprio affidamento in buona fede, così come chiarito dalla descritta novella del 2005 della legge n. 241/1990.

Tali principi sono stati sposati dalla giustizia amministrativa (TAR Lazio, II bis n.2676 del 20 marzo 2012), che ha evidenziato a carico dell'Amministrazione la violazione dei termini, dei principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall'articolo 97 "e del più generale principio di buona fede, correttezza e tutela dell'affidamento che informa l'intero ordinamento giuridico italiano e che quindi, alla stregua del principio di legalità dell'attività amministrativa, deve conformare anche i rapporti fra amministrazione e cittadino caratterizzati dall'esercizio di poteri autoritativi", segnando una possibile nuova sintonia fra la giurisprudenza civile e amministrativa, a tutela del legittimo affidamento e della certezza giuridica in Italia. ***Nel caso di specie si evidenziano una serie di ritardi che hanno dell' incredibile, sono inspiegabili e non possono trovare alcuna giustificazione, oltre ad avere delle ombre che danno prova di una deliberata condotta in violazione di principi garantiti costituzionalmente.***

2) **Violazione dell' art. 41 della Carta Costituzionale e della legge 1/2012 – " Legge Cresci Italia ".**

Il decreto " Salva Italia" n. 201/2011 liberalizza anche le attività commerciali; l'articolo 1 della legge " Cresci Italia" n. 1/2012 si pone quale norma di diretta attuazione dell'articolo 41 della Costituzione, che sancisce la libertà d'iniziativa economica, e pertanto pone un importante percorso di liberalizzazione e di semplificazione normativa, prevedendo l'abrogazione di tutte le disposizioni in contrasto con quel principio 11 costituzionale e la interpretazione conforme delle altre; infine il decreto legge " Semplifica Italia" n. 5/2012 prevede più efficaci rimedi c ontro i ritardi dell'amministrazione rispetto ai tempi

programmati e percorsi di sperimentazione in ambito locale, per poi semplificare tutte le procedure autorizzatorie comunali secondo modalità semplici, trasparenti e "prevedibili" per l'imprenditore.

Il Sig. Zarbo dal comportamento tenuto dall' UTC del Comune di Palma di Montechiaro ha subito e continua a subire un danno grave e rilevante che si configura nella limitazione della propria iniziativa imprenditoriale che ad oggi non ha potuto prendere il via, oltre al grave danno economico che lo stesso sta subenti per non poter sfruttare a pieno l' investimento fatto per la realizzazione della struttura, acquisto di macchinari ecc. ecc. .

3) ***Violazione dell' art. 2 della legge 241/1990***

Com'è noto, l'articolo 2 della legge 241/1990 prevede, al comma 1, l'obbligo per le amministrazioni di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Questo obbligo trova il suo fondamento nel generale dovere di buona amministrazione e di correttezza che deve orientare l'attività amministrativa e dal quale sorge un'aspettativa in capo al privato di ottenere una risposta esplicita all'istanza presentata. In ragione di ciò, l'obbligo di provvedere espressamente prescinde dalla fondatezza dell'istanza avanzata e richiede soltanto la sussistenza di idonea legittimazione da parte di colui che si rivolge all'amministrazione competente.

L'obbligo di provvedere sussiste, innanzitutto, quando la legge espressamente riconosce al privato il potere di presentare un'istanza, così riconoscendogli la titolarità di una situazione qualificata e differenziata.

La giurisprudenza, prima ancora dell'intervento del legislatore del 2012 di cui alla disciplina in tema di anticorruzione e della quale si dirà a breve, partendo dal principio generale della doverosità dell'azione amministrativa, quindi integrandolo con le regole di ragionevolezza e buona fede, ha progressivamente ampliato il novero delle situazioni per le quali sussiste obbligo di provvedere, al di là quindi di quelle espressamente contemplate

dalla legge. Si è affermato, così, che esiste l'obbligo di provvedere anche in fattispecie ulteriori nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongono l'adozione di un provvedimento.

Il contributo interpretativo operato dalla giurisprudenza può considerarsi ora assorbito e comunque fatto proprio dall' intervento del legislatore che, con l'articolo 1, comma 38, della legge 190/2012 ("legge anticorruzione"), ha aggiunto

al citato comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 241 un secondo periodo che così recita «se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo».

Tale norma, scritta parafrasando l'articolo 74 del codice del processo amministrativo dedicato alla sentenza in forma semplificata, va ascritta al nuovo modo di intendere il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadino, improntato sempre più alla correttezza e trasparenza e che impone alla prima di esprimersi comunque sulle richieste dei cittadini, anche se queste sono inammissibili o infondate, per fare in modo che a fronte di tali istanze il cittadino riceva sempre una "risposta" e per evitare che si attivino inutilmente i meccanismi di tutela apprestati dall'ordinamento in caso di inerzia.

La norma presuppone che anche il tempo sia un bene della vita per il cittadino e che il ritardo nella conclusione di un qualunque procedimento sia sempre un costo, dal momento che il fattore tempo costituisce una essenziale variabile nella predisposizione e nell'attuazione di piani finanziari relativi a qualsiasi intervento, condizionandone la relativa convenienza economica (Consiglio di Stato, sezione V, 21 marzo 2011 n. 1739).

4) ***Violazione dell' art. 14 della legge 241/1990.***

L' istituto della conferenza dei servizi è regolato dall' art. 14 della L. 241/90 e successive modifiche, esso non è altro la conferenza delle pubbliche amministrazioni in un tavolo comune, per poter meglio risolvere i problemi e confrontarsi su tematiche comuni, semplificando e razionalizzando così i procedimenti.

L'utilità di una entità organizzativa come la conferenza di servizi assume, quindi, particolare importanza relativamente alle ipotesi di concorso di più Amministrazione appartenenti a distinti apparati, insuscettibili di coazione mediante direttive vincolanti emesse da un organo di vertice.

La complessità dei procedimenti segue alla complessità degli interessi sui quali incidere e alla pluralità degli organismi amministrativi, ciascuno dei quali ricollegabili anche a distinti centri di potere, alieni da organizzazioni di tipo

gerarchico.

La conferenza di servizi è, dunque, uno strumento utile per favorire la contestualità delle decisioni, mediante l'apporto contemporaneo delle singole Amministrazioni, a distinti titoli competenti, essa, peraltro, non equivale al superamento della distribuzione delle competenze.

La L. 241/90 prevede, secondo una ormai consolidata distinzione dottrinale, due forme di conferenza di servizi, la conferenza istruttoria e la conferenza decisoria.

Alla conferenza istruttoria si ricorre quando sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo ex art. 14 L. 241/90, ponendo così l'accento sulla fase preparatoria intesa nel senso più lato del termine.

A questa conferenza debbono essere convocate tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento necessario per l'adozione del provvedimento finale, e possono partecipare anche pubbliche amministrazioni non strettamente necessarie ma semplicemente opportune secondo il metro valutativo discrezionale della P.A. o delle pubbliche amministrazioni procedenti.

Le varie istanze emerse in sede di conferenza verranno esaminate dall'ente competente ad emanare l'atto finale, che, se del caso, richiederà l'integrazione degli atti necessari ai fini istruttori.

La conferenza di servizi è dunque il modo tipico di acquisizione e di selezione degli interessi pubblici, così come la partecipazione è il modo tipico di acquisizione degli interessi privati, ed è una modalità voluta dalla legge per far sì che lo scambio di informazioni tra le varie pubbliche amministrazioni possa essere il più efficiente possibile, uno strumento molto elastico, che prevede una fase dialettica intensa tesa al raggiungimento del miglior risultato possibile, della migliore cura possibile dell'interesse pubblico, o meglio, dei vari interessi pubblici di cui ogni amministrazione è portatrice, ognuna nel rispetto reciproco delle funzioni assegnate dallo Stato.

La conferenza dei servizi decisoria disciplinata dall' art. 14 comma 2 della legge 241/1990 recita che la conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti. In questo modo le manifestazioni consensuali rese

all'interno della conferenza di servizi da parte delle amministrazioni partecipi tengono luogo, sostituiscono per espresso dettato legislativo gli atti tipici che sarebbero stati necessari per la conclusione del procedimento.

Il provvedimento finale rimane dunque formalmente e nei suoi aspetti costitutivi nella disponibilità dell'amministrazione procedente. Infatti la conferenza non è un organo collegiale perfetto, sarebbe forse più corretto parlare di decisione concordata occorrendo il consenso di tutte le parti, come se si parlasse di un accordo contrattuale. Nonostante l'efficacia costitutiva del provvedimento sia imputata al solo organo in quanto tale, si ritiene applicabile alla conferenza la disciplina relativa alla convocazione, alle verbalizzazioni, alla presidenza propria degli organi collegiali.

Da un punto di vista strutturale la conferenza di servizi costituisce un particolare modulo procedimentale avente natura di "accordo amministrativo", tale per cui non può imputarsi alla sola amministrazione procedente, ma a tutte quelle partecipanti. Infatti l'art. 14 della legge 241/1990 dice che la conferenza si conclude con "le determinazioni concordate... fra tutte le amministrazioni intervenute", determinazioni che hanno tenuto luogo, come già abbiamo avuto modo di notare, degli atti di competenza delle amministrazioni concorrenti nel procedimento.

Si conclude in altri termini con una approvazione collettiva dell' iniziativa che ne costituisce l'oggetto e che si atteggia come una speciale tipologia di accordo amministrativo.

A differenza della conferenza istruttoria, nella conferenza decisoria l'apporto delle varie amministrazioni rileva direttamente in fase di accordo, e non nella fase istruttoria ed endoprocedimentale.

La legge ha voluto predisporre uno strumento il più agile possibile, prevedendo anche un acquisto automatico dell'assenso delle amministrazioni invitate e non partecipanti o partecipanti tramite soggetti non titolati ove non abbiano tempestivamente espresso il proprio motivato dissenso, ex art. 14 L. 241/90.

Al fine di rendere effettivo il valore della conferenza di servizi si prevede, infatti, che l'assenza di partecipazione alla conferenza o la partecipazione con persone prive di competenza, e quindi non idonee a vincolare le Amministrazioni di appartenenza, importa una situazione analoga a quella conseguente alla prestazione di consenso.

Questa equivalenza può essere preclusa dalla tempestiva comunicazione del motivato dissenso se le determinazioni adottate hanno contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

Con quest'ultima locuzione si è inteso riferirsi a provvedimenti aventi carattere vincolato, e quindi agevolmente prevedibili, sia sotto il profilo della loro emanazione, sia per la rispettiva portata, ovvero provvedimenti il cui contenuto sia comunque noto.

La disposizione di cui al comma 3 dell'art.14 è volta a conciliare due esigenze: da un lato, quella di acquisire da parte dell'autorità procedente l'assenso (comunque denominato) delle altre Amministrazioni pubbliche; dall'altro quella di assicurare comunque l'ulteriore iter della procedura, anche in mancanza di un'esplicita pronuncia dell'Amministrazione, per così dire, inadempiente. A tale riguardo, occorre sottolineare che non è sufficiente ad integrare la fattispecie equivalente all'assenso la mera mancata partecipazione alla conferenza (ovvero alla partecipazione con soggetti privi di potere rappresentativo), ma occorre che, entro i termini espressamente stabiliti dalla norma, l'Amministrazione inadempiente non abbia comunicato il proprio motivato dissenso (ovvero entro i 20 giorni decorrenti dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione).

Si richiama l'attenzione sul fatto che il dissenso non può essere puro e semplice ma deve essere accompagnato dall'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto idoneo a giustificarlo. Inoltre, il dissenso è rilevante non con riferimento a qualunque conclusione raggiunta dalla conferenza di servizi.

Infatti, come si è già accennato, il dissenso è rilevante quando le determinazioni adottate dalla conferenza sono diverse da quelle previste. Non potrebbe infatti fondatamente ammettersi che sia possibile dare rilevanza generalizzata al dissenso posto che in tal modo sarebbe elusa la disciplina relativa alla conferenza di servizi.

Comunque, in caso di dissenso motivato, si può sempre attivare la procedura prevista dal comma 6 dell'art. 14 L. 241/90, infatti, nel caso in cui una Amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'Amministrazione procedente può assumere la determinazione di conclusione positiva al procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ove l'Amministrazione procedente o quella dissenziente sia una Amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione è data al Presidente della Regione ed ai Sindaci. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera

del Consiglio medesimo o il Presidente della Regione o i Sindaci, previa deliberazione del Consiglio Regionale o dei Consigli Comunali, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione possono disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva.

Ebbene alla luce di quanto sopra emerge ictus oculi che il parere reso dalla Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Agrigento è stato reso ora fuori dalla conferenza di servizi cosi come previsto dalla conferenza dei servizi, ora dopo che era già definito l' iter istruttorio per della conferenza dei servizi finalizzato al rilascio della concessione edilizia.

I principi di cui sopra sono stati rafforzati dall' art. 2 delle legge 124/2015 , significato che sono stati sempre ispiratori di certezza, qualora era necessario anche per le legge241/1990 .

A memoria di chi scrive, per quanto è dato leggere emerge che l' iter istruttorio eseguito dall' UTC del Comune di Palma di Montechiaro è stato definito in data 09.01.2012 e su cui si fa espresso riferimento del Nulla Osta della reso dalla Soprintendenza dei. BB.CC. AA di Agrigento assunto al protocollo del Comune di Palma di Palma di Montechiaro in data 02.02.2012 il cui contenuto tra l' altro non è riportato nella concessione edilizia n. 6/2012 rilasciata dal Comune di Palma di Montechiaro.

5) *Violazione dell'art. 14 ter della legge 241/1990*

Il parere della Soprintendenza dei BB. CC. AA. Agrigento risulta essere in palese violazione delle previsioni di cui agli artt. 14 ter, comma 3-bis, e 14 quater, l. n. 241/90, per avere la locale Soprintendenza espresso il proprio parere al di fuori della conferenza di servizi conclusiva, successivamente ad essa e dopo la definizione dell' iter istruttorio che ha portato alla concessione edilizia n. 6/2012 rilasciata dal Comune di Palma di Montechiaro al Sig. Zarbo (TAR Lecce sentenza n. 93/2015).

La giustizia amministrativa, pronunciatasi in più gradi di giudizio, si è pronunciata in maniera unanime in tal senso, facendo rilevare che per quel che attiene ai procedimenti relativi ad attività sottoposte ad autorizzazione paesaggistica, il legislatore, ai sensi dell' art. 14 ter comma 3-bis, l. n. 241/90) ha previsto che: " il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di

conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

Inoltre alla luce di tali previsioni normative, può senz'altro affermarsi che le amministrazioni invitate a partecipare alla conferenza di servizi, qualora ritengano che un determinato intervento non sia assentibile, hanno l'obbligo di manifestare il proprio motivato dissenso e/o condizioni all'interno della conferenza stessa.

Se così non fosse, e si ammettesse quindi la possibilità di esprimere il dissenso al di fuori contraddittorio avviato in seno alla conferenza di servizi, si vanificherebbero le finalità dell' istituto che, come è noto, mira a garantire un esame contestuale degli interessi pubblici rilevanti in un medesimo procedimento, cosicché ciascuna amministrazione possa maturare il proprio parere nella piena consapevolezza del complesso degli elementi di valutazione addotti da tutti i partecipanti alla seduta conferenziale.

Il principio della necessaria partecipazione dell'amministrazione dissenziente è stato altresì ribadito dal Consiglio di Stato, il quale ha affermato che " il modulo procedimentale della conferenza di servizi ammette che l'ente regolarmente convocato possa esprimersi unicamente in uno dei seguenti modi: a) consenso espresso (art. 14-ter, comma 6, della Legge n. 241/1990); b) consenso tacito proveniente dall'ente regolarmente convocato il cui rappresentate non abbia espresso la volontà dell'amministrazione rappresentata in modo definitivo (art. 14-ter, comma 7, della Legge n. 241/1990); c) dissenso espresso, ammissibile solo se espresso in conferenza di servizi, motivato e circostanziato (art. 14-quater, comma 1, della Legge n. 241/1990)" (cfr. Cons. Stato, sez. V, 24 gennaio 2013, n. 434).

Nel caso di specie la Soprintendenza dei BB. CC. AA. di Agrigento, con il proprio comportamento, assente in tutte le sedute della conferenza di servizi nonostante le regolare convocazione, ha manifestato un consenso tacito.

Il Comune di Palma di Montechiaro con la propria condotta, nell' attribuire legittimità giuridica ad un parere postumo, reso totalmente al di fuori della sede conferenziale, significa non solo obliterare del tutto il dato normativo, assolutamente preciso nel prevedere la necessità di parere all' interno della conferenza, " pena " l'operare del meccanismo del silenzio-assenso (art. 14 ter commi 3-bis e 7 l. n. 241/90), ma soprattutto, costruire un modo di amministrazione

della cosa pubblica dai contorni quanto mai vaghi, dai tempi indefiniti e dalla totale incertezza dei risultati.

Tali argomentazioni scontano una impostazione di fondo modulata sulla signoria assoluta del potere pubblico – da ritenersi del tutto legibus solutus, posto che neanche una precisa disposizione normativa (art. 14 ter co. 3-bis l. n. 241/90) sarebbe in grado di indirizzarne l'azione – che deve ritenersi oramai inconciliabile con quel patrimonio di trasparenza, pubblicità, partecipazione, democraticità, responsabilità, disciplinato da orme di rango Costituzionale previste dall' art. 3 e 97 .

Per tali ragioni parere reso dalla locale Soprintendenza dei BB. CC- AA- di Agrigento dopo la chiusura della conferenza di servizi del 29.07.2012 deve ritenersi da un lato positivo per silentium, dall' altro qualora reso al di fuori della conferenza di servizi deve ritenersi tamquam non esset, e come tale privo di effetti preclusivi, cosi come previsto dall' art. 14 quater, comma 1 delle legge 241/1990 (cfr. T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 20 gennaio 2010, n. 578 e 20 febbraio 2010, n. 1287; TAR - Sicilia Palermo, sez. II, 16 aprile 2013, n. 828 nonché C.G.A.R.S. ordinanza 14 ottobre 2009, n. 1032 e 11 aprile 2008, n. 295; TAR Molise, 8 marzo 2011, n. 98; 1° giugno 2011, n. 314; 11 marzo 2011, n. 730; 10 marzo 2011, n. 109 ; 26 ottobre 2012, n. 585; TAR Molise 15 febbraio 2015 n. 124;TAR Catania Sez. III 15 gennaio 2014 n. 36).

Ma se ciò non dovesse essere ancora sufficiente il diritto vivente si è spinto oltre in merito alla tardività dell' emettendo parere della Soprintendenza secondo cui : *"le caratteristiche proprie di tale parere quali la vincolatività e l'obbligatorietà, assumono rilievo fino a quando viene ad essere rispettato il termine perentorio sancito "ex lege" (nel caso di specie all' interno della conferenza di servizi) ; diversamente, il mancato rispetto di tale lasso temporale, secondo l'orientamento, non comporterebbe l'illegittimità del parere ma semplicemente una perdita del suo carattere vincolante così come impressogli dalla legge"*.

6) **Violazione dell' art. 17 della legga 241/1990 .**

La Soprintendenza dei BB. CC. AA. di Agrigento ha avuto una ingerenza in un capo di esclusiva competenza del Ginio Civile in merito alla realizzazione delle nuove tamponature in palese inosservanza e violazione dell'art. 17 della legge 241/1990.

Ne è prova il parere acquisto dallo scrivente presso il Genio Civile di Agrigento che dalla analisi degli elaborati ha espresso il proprio parere in merito, certamente chiarificatorio ed esaustivo del 10.07.2015 avente prot. n. 92645/15 che qui di seguito si riporta integralmente: ***"dai sopra citati disegni trasmessi a questo ufficio, l'edificio proposto non risulta compatibile con la vigente normativa sismica (D.M. 14/01/2008 e Circ. Min. 617/09). Si sottolinea altresì che tale incompatibilità risulta persistere anche nei confronti del D.M. 16/01/1996, ancora in uso per costruzioni di tipo I e II da realizzare in zone a bassa sismicità, ai sensi del punto 2.7 del sopramenzionato D.M. 14/01/2008." (cfr. allegato n. 38).***

Alla luce di quanto sopra non essendo la realizzazione della struttura dell' edificio de quo di competenza della Soprintendenza dei BB. CC.AA. la stesso non può assumersi tale competenza perché priva di conoscenze e/o capacità di tecniche costruttive.

Anche il diritto vivente è propeso in tal senso tanto che ritiene che "Le valutazioni espresse dalla Soprintendenza hanno natura tecnica e, in quanto tali, sono sindacabili esclusivamente se, riscontrata l'esistenza di una figura sintomatica dell'eccesso di potere, si dimostra la violazione del principio di ragionevolezza tecnica.

A tal fine, pertanto, non può ritenersi sufficiente la mera opinabilità delle scelte effettuate. (TAR Veneto Sez. II 9 maggio 2014 n. 583)".

7) Violazione dell' art. 24 e 25 del T.U. E.D. DPR 380/01 e sue successive modifiche ed integrazioni .

L' odierno ricorrente ha richiesto più volte, anche tramite la scrivente difesa con delle formali diffide e messe in mora, (cfr. allegato n.) il rilascio del certificato di agibilità di cui non si è avuta mai alcuna risposta in merito nei termini e nei modi di legge previsti dall' art. 24 e 25 del DPR 380/2001 che statuisce i termini entro cui deve essere definito l'iter per il rilascio del predetto titolo.

Inoltre il Comune di Palma di Montechiaro al fine di rilasciare il certificato di agibilità ha certamente perso di vista e violato il principio ispiratore del D.P.R. 380/2001.

Infatti al fine del rilascio del certificato di agibilità l' ente è tenuto ad attestare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico

degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nulla avendo a che vedere tali requisiti con qualsiasi riferimento alla conformità dell'edificio al progetto approvato, non assume rilievo sotto il profilo urbanistico-edilizio, il cui rispetto delle norme è invece attestato dal titolo edilizio.

La giurisprudenza è intervenuta riguardo la consistenza degli interessi sottesi alle predette norme affermando la illegittimità dei dinieghi motivati in ordine alla difformità al progetto, talvolta anche rispetto alle norme edilizie urbanistiche (cfr. Cons. St., sez. V, 30 aprile 2009, n. 2760), riconoscendo comunque prevalenza agli aspetti igienico sanitari, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del T.U.E.D. secondo cui "il certificato di agibilità delle costruzioni costituisce un' attestazione da parte dei competenti uffici tecnici comunali in ordine alla sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici e degli impianti tecnologici in essi installati, alla stregua della normativa vigente".

Infatti, secondo l'orientamento della giurisprudenza il certificato di agibilità, essendo finalizzato al controllo di tipo igienico-sanitario ed escludendo qualsiasi riferimento alla conformità dell'edificio al progetto approvato, non assume rilievo sotto il profilo urbanistico-edilizio, il cui rispetto delle norme è invece attestato dal titolo edilizio (cfr. Tar Lazio – Roma – sez. 2bis 23 novembre 2011, n. 9212; Tar Sardegna, 26 novembre 2002, n. 1699; Tar Puglia, Lecce, sez. III, 22 novembre 2007, n. 3968; idem, Bari, sez. III, 14 gennaio 2009, n. 33).

Nella fattispecie è bene tenere in considerazione alcuni particolare di non scarsa importanza che qui di seguito di evidenziano:

a) L' UTC del Comune di Palma di Montechiaro è stato costantemente aggiornato dell'esecuzione dei lavori eseguiti in tutte le sue fasi;
b) Dalla data di inizio dei lavori alla data di ultimazione 08.09.2014 non è stato mai eseguito nessun sopralluogo in cantiere nonostante l'esistenza di una disposizione dell' Ass.re pro tempore al settore;
c) I progetti depositati alla Soprintendenze dei BB. CC. AA. di Agrigento unitamente alla relazione tecnico descrittiva non sono stati oggetto di osservazioni, richieste di chiarimento e/o modifiche sostanziali.

A ciò si aggiunga l'omessa indicazione sulla concessione edilizia n. 6/2012 rilasciata dal Comune di Palma di Montechiaro delle prescrizioni qualora valide,

efficaci e vincolati sulla su indicata concessione edilizia.

A tal proposito la stessa Soprintendenza dei BB. CC. AA. locale con la nota del 31.03.2015 avente protocollo n. 4148 bacchetta indirettamente l' operato dell' UTC del Comune di Palma di Montechiaro precisando che " ***le prescrizione e/o condizioni previsti dai Nulla Osta predetti dovevano essere espressamente e integralmente riportati nella C.E. n. 6/2012, giusta indicazione, a precisazione, rilasciata dalla stessa Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Agrigento in data 31/03/2015 con nota prot. n. 4148 emessa in riscontro alla nota del dirigente UTC del Comune di Palma di Montechiaro in riferimento alla nota n. 35672/14".***

Non da ultima vi è ancora da far rilevare che mai i tecnici del Sig. Zarbo non sono stati mai edotti dal tecnico istruttore e/o dal responsabile del servizio dell' UTC del Comune di Palma di Montechiaro di eventuali stravolgimenti progettuali dell' opera realizzata come previsto dalle norme vigenti in materia.

Ancora, se ciò non bastasse mai la Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Agrigento ha inviato note ed osservazioni al progetto depositato e/o alle note depositate presso i proprio uffici, né tanto meno sono state riscontrate osservazioni e/o modifiche ai progetti ed alla relazione che sono state rilasciate dalla stessa Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Agrigento nel dicembre del 2014.

****

In definitiva l' errore commesso dall' UTC del Comune di Palma di Montechiaro è stato quello di inserire in primis il parere reso dalla Soprintendenza dei BB. CC. AA. di Agrigento avente prot. n. 479/VII del 17.01.2012 ed assunta al protocollo del Comune di Palma di Montechiaro in data 02.02.2012 nella concessione edilizia n. 6/2012 rilasciata al Sig. Zarbo in violazione delle norme sopra indicate e in secundos non inserendo le prescrizioni indicate nel predetto parere.

Nel merito della tempistica di acquisizione del predetto parere in seno all' istruttoria della concessione edilizia in questione e l'inserimento dello stesso nella concessione edilizia n. 6/2012, risulta essere di fatto alquanto strano e privo di logicità tecnico giuridica ed a cui la scrivente difesa rimanda ogni valutazione ad altro organo giudicante che giudicherà in merito.

Ciò posto, alla luce del grave errore commesso e messo sotto i riflettori, sia dalla scrivente difesa che dai tecnici del Sig. Zarbo, l' unica difesa che l' UTC ed il Comune di Palma di Montechiaro ha potuto adottare fino ad oggi è stata quella di trincerarsi sul loro errore fortificandolo con le azioni più disperate, quale lunghi

silenzi alle istanze che vengono presentate, inviando avvisi di revoca della concessione edilizia n. 6/2012; iniziando l' avvio del procedimento, a sensi dell' art. 7 della legge 241/1990 per l' annullamento della concessione edilizia n. 6/2012, inviti a presentare una istanza ai sensi dell' art. 167 delle legge 42/2004 ecc. ecc. , tutte attività strumentali, dilatorie e prive di ogni pregio e/o valenza giuridica al solo scopo di non ammettere un errore macroscopico, se cosi di vuole chiamare.

****

Il G.A. assume inequivocabilmente la sua piena dimensione di "giudice" della relazione concreta tra P.A. – cittadino privato (C. cost.le n. 204/2004 e n. 191/2006), garante delle situazioni giuridiche sostanziali, siano esse diritti soggettivi (giurisdizione esclusiva) o interessi legittimi (Cass. civ. SS.UU. n.500/1999) .

Da semplice esaminatore dell'atto, passa a valutare il sottostante rapporto di diritto pubblico o, se si vuole, il contatto qualificato prodotto dall'azione amministrativa sul bene-vita del destinatario .

Nell'ottica della "conservazione dei valori giuridici", si pone il distinguo tra atto "formalizzato" ed attività funzionale, con i suoi interessi pubblici primari posti a bilanciamento di quelli del privato cittadino.

L'art. 21-octies della L. n. 241/1990 adempie ad una funzione di tutela dell'azione pubblica e rappresenta la concretizzazione del principio "utile per inutile non vitiatur", ovvero, più esattamente, "non infirmatur"; è norma sostanziale-processuale che prevede un "risultato finale di conservazione", attraverso la pronuncia giudiziale .

Bisogna prendere atto che esiste un nuovo rapporto tra autorità e cittadini, fatto di trasparenza, partecipazione, ma soprattutto di giustizia, che impone al G.A. di verificare l'esatto esercizio del "potere", non solo "forma – procedimento", ma "funzione – risultato"; è bene che l'amministrazione non sia più nel processo una statua imbalsamata a difesa di un qualunque atto adottato, ma possa e debba dimostrare come, oltre il provvedimento "viziato", vi sia un interesse pubblico primario, non solo in linea con la funzione espletata e le finalità perseguite, ma che è realizzabile unicamente con quell'atto adottato, meritevole di essere conservato come nel caso di specie.

Tanto è vero che l'atto valido è quello che ha e merita piena protezione da parte dell'ordinamento giuridico.

L'art. 21-septies della L. n. 241/1990 conferma la tassatività della nullità, dovuta a casi specifici e ponendo tali principi riferibili ad un "numero chiuso" (C.S. VI, n. 1023/3.3.2006).

L'annullabilità è stabilita per i tre vizi di legittimità (violazione di legge, eccesso di potere ed incompetenza); la carenza e/o insufficienza di motivazione è stata sempre considerata una figura sintomatica dell'eccesso di potere, ovvero, in vigenza dell'art. 3 L. n. 241/90, una violazione di legge, rappresentando una qualità dell'atto (vincolato, discrezionale, altamente discrezionale), della sua comprensione e giustiziabilità; con l'art. 21-octies, l'annullabilità "non invalidante" è giudizialmente superabile.

La conservazione degli effetti dell'atto annullabile presuppone, pertanto, una logica di "finalità" ed impegna l'amministrazione a difendere la sua decisione "claudicante", comunque idonea a produrre gli effetti tipizzati; la soluzione normativa s'inquadra nella realtà della "democrazia amministrativa" che non può che essere bilaterale; necessita una nuova amministrazione, ma anche un nuovo cittadino, con un giudice amministrativo che dia "effettività", in posizione mediana tra l'autorità ed il privato , in grado di utilizzare non strumenti post-giuridici e/o nichilistici, ma garantire la "veridicità" degli interessi concreti; l'art. 21-octies, pertanto, non va visto come una " fattispecie esimente" (C.S., VI, 6194/17.10.2006), capace di immunizzare il provvedimento amministrativo per tutte le violazione della L. n. 241/1990 (capo III), nè deve consentire di indulgere sulla prova che l'amministrazione deve fornire in giudizio (C.S., n. 5684/2.11.2007).

****

Alla luce di quanto sopra il Sig. Zarbo sta subendo un grave danno economico sia per il grande impegno economico che lo stesso ha messo per intraprendere l' inizio di una attività economica rilevante (cfr. allegato n. 44) , sia la perdita di tante commesse già perse e che ancora andranno perse atteso per dei lavori già accettati nell' ottica dell' inizio della propria attività lavorativa (Cfr. allegato n. 45).

Non da ultimo il mancato avvio dell' attività del Sig. Zarbo sta esponendo lo stesso, oltre misura, al serio rischio di insolvenza atteso che vi sono dei contratti di prestazioni, mutui, interessi passivi ecc. ecc. .

****

Si ritiene che in punto di ***fumus boni iuris*** valgano ampiamente le deduzioni in fatto ed

in di diritto sin qui' svolte, cosi come similmente in punto di ***periculum in mora***, motivo per cui si insiste nella richiesta della certificazione di agibilità.

Per quanto sopra esposto si

c h i e d e

che codesto On. le Tribunale voglia adottare tutte le misure ed i provvedimento necessari per assicurare l' esecuzione del rilascio del certificato di agibilità, in esame anche *inaudita altera partem,* ricorrendo i presupposti e/o in subordine la nomina di un Commissario "ad acta" in sostituzione dell' amministrazione inottemperante alla luce delle violazioni di legge di cui sopra ai sensi dell' art. 117 del cpa.

Si chiede, altresì, la trasmissione degli atti alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Sicilia per le indagini del caso, al fine di far chiarezza ed accertare eventuali responsabilità nei confronti di chiunque abbia omesso di dare seguito alla richiesta del Sig. Zarbo Calogero Gerardo nonché di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio qualora il Tribunale adito ritenga sussistere le violazione di cui all' art. 328 comma 2 del c.p. .

Spese e compensi come per legge con distrazione in favore del difensore

In via istruttoria, si chiede che il Giudice acquisisca dall'amministrazione tutti gli atti del procedimento qui si seguito se lo riterrà opportuni.

Si depositano i seguenti atti e documenti:

1) A e B Copia della visura camerale - attribuzione n. P.Iva;
2) copia richiesta del 30/08/2010;
3) nota del 23/09/2010 Prot. n. 6191;
4) copia verbale di conferenza dei servizi del 05/10/2010;
5) convocazione conferenza di servizi del 14/10/2010;
6) A e B e C copia integrazione documentale del 08/11/2010 - copia integrazione documentale del 11/04/2011 - nota sollecito pratica del 19/05/2011;
7) A e B convocazione conferenza di servizi del 21/06/2011;
8) convocazione conferenza di servizi del 06/07/2011;
9) copia verbale di conferenza dei servizi del 15/07/2011;
10) copia verbale di conferenza dei servizi conclusiva del 29/07/2011;
11) copia integrazione documentale del 09/08/2011;
12) copia della diffida depositata al Comune di Palma di Montechiaro in data 29.09.2011;

13) copia Concessione Edilizia n.6/2012;

14) copia del parere reso dalla Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Agrigento del 17.01.2012 assunto al prot. del Comune di Palma di Montechiaro in data 02.02.2012 al N. 2793;

15) copia della concessione edilizia n. 1698/2008 con allegato parere della Soprintendenza del 03.04.2003;

16) comunicazione varie ditte, enti vari e certificazioni di conformità e collaudi;

17) richiesta agibilità del 29/09/2014;

18) nota richiesta integrazione 08/10/2014 - integrazione documenti del 15/10/2014 - nota UTC del 31/10/2014;

19) copia richiesta agli atti del 05.11.2014 e copia dell' istruttoria della presunta istruttoria relativa alla C.E. n.6/2012 nonché copia della relazione di servizio comando Polizia Municipale di Palma di Montechiaro del 10.11.2014;

20) copia del riscontro del 11.11.2014 prot. n. 34352;

21) copia riscontro del Comune del 24.11.2014 prot. 35672;

22) copia richiesta accesso agli atti alla Soprintendenza BB. CC. AA. Di Agrigento del 04.12.2014;

23) copia di riscontro della Soprintendenza BB. CC. AA. Di Agrigento del 10.12.2014;

24) copia di riscontro Soprintendenza BB. CC. AA. Di Agrigento per consegna elaborati in possesso della stessa del 22.12.2014 ;

25) copia della diffida a firma dell' Avv. Domenico Acciarito del 02.02.2015;

26) copia a riscontro della diffida del 02.02.2015 a firma della Dott. ssa Giglia del 06.02.2015;

27) copia della diffida del 02.02.2015 a firma della Dott. ssa Giglia del 06.02.2015;

28) copia della missiva inviata dal Comune di Palma di Montechiaro in data 10.03.2015 prot- n. 7416;

29) Copia della missiva del 31.03.2015 prot. N. 4148 inviato dalla Soprintendenza dei BB. CC. AA. Di Agrigento;

30) copia del sollecito inviato in dara 14.04.2015 assunta al prot. n. 11578 del Comune di Palma di Montechiaro e riscontro;

31) riscontro del Comune di Palma di Montechiaro del 28.04.2015 prot. n. 13374 a missiva del 29.09.2014;

32) copia comunicazione incontro presso la Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Agrigento;

33) copia del sopralluogo dell' UTC del Comune di Palma di Montechiaro del 26.05.2015;

34) copia del verbale di elezione di domicilio;

35) Copia richiesta accesso agli atti a firma dell' Avv. Domenico Acciarito del 08.06.2015;

36) Copia delle dichiarazioni spontanee rese dal Sig. Zarbo Calogero Gerardo alla Polizia Municipale del Comune di Palma di Montechiaro in data 09.06.2015 e relativi allegati;

37) Copia istanza parere al Genio Civile di Agrigento;

38) Copia del parere rilasciato dal Genio Civile di Agrigento in data 10.07.2015;

39) Copia della comunicazione di avvio di procedimento per revoca della concessione edilizia n. 6/2012 del 16.07.2015 prot. n. 23217;

40) Copia invio osservazione in merito alla comunicazione di avvio di procedimento per revoca della concessione edilizia n. 6/2012 a firma dell' Avv. Domenico Acciarito e degli Ing, Giuseppe Marchese e Gaetano Scicolone;

41) Copia della ricevuta della denuncia inviata alla Corte dei Corti di Palermo;

42) Copia missiva di riscontro inviata dal Segretario Comunale del Comune di Palma di Montechiaro del 30.07.2015 prot. n. 24705;

43) Copia della ricevuta della denuncia inviata alla Corte dei Corti di Palermo a mezzo PEC;

44) Copia delle spese sostenute fino ad oggi dal Sig. Zarbo Calogero Gerardo;

45) Copia delle commissioni di lavori richieste al Sig. Zarbo Calogero Gerardo.

Al fine del versamento del contributo unificato per le spese di giustizia si dichiara che il valore della causa di merito è pari ad Euro 300,00 .

Vizzini, addì 12.10.2015

Avv. Domenico Acciarito

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento
UFFICIO TECNICO

Prot. n.36779 del. 10/11/2015

Al Capo Settore Affari Tributari e Legali
Dott. Rosa Di Blasi
SEDE

Oggetto: risposta nota prot. n.34810 del 26/10/2015 e 35894 del 03/11/2015.

In riferimento alle note di cui all'oggetto, con la quale il Capo Settore Affari Tributari e Legali, fa presente che è stato promosso il ricorso avanti al TAR Palermo, dallo studio Legale Avv. Domenico Acciarito nell'interesse del signor Zarbo Calogero Gerardo per l'ottenimento del certificato di agibilità relativo al fabbricato di cui alla C.E. n. 6/2012, quest'ufficio, nell'opportunità di organizzare una difesa a tutela degli atti adottati dall'Ente, si trasmettono i seguenti documenti:

- Copia parere della Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento relativamente al fabbricato esistente in sanatoria, con condizioni;
- Copia della concessione edilizia in sanatoria dell'esistente, n.1698/2008, con condizioni;
- Copia richiesta della concessione edilizia prot. n. del 30/08/2010;
- Copia dei verbali di conferenza dei servizi;
- Copia della relazione paesaggistica integrata dalla ditta per essere trasmessa alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento;
- Copia dell'autorizzazione paesaggistica prot. n.479 del 17/01/2012, rilasciato a condizione;
- Copia dell'istruttoria finale relativa alla pratica n.101/2010;
- Copia della C.E. n.6/2012, rilasciata al signor Zarbo Calogero Gerardo, alle condizioni della Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento;
- Copia dell'inizio dei lavori giusta nota prot. n.10762 del 15/05/2012;
- Copia della sospensione dei lavori giusta nota prot. n. 16709 del 23/07/2012;
- Copia della comunicazione di fine lavori, giusta nota prot. n.26313 del 09/09/2014;
- Copia della richiesta di agibilità giusta nota prot. n.29062 del 29/09/2014;
- Nota prot. n.30260 del 08/10/2014, sospensione per carenza documenti della richiesta di agibilità;
- Risposta a nota prot. n. 26313 /2014 di fine lavori, giusta nota prot. n.33194 del 31/10/2014;
- Riscontro alla nota prot. n.33194/2014 da parte del signor Zarbo Calogero Gerardo, giusta nota prot. n.34352 del 11/11/2014;
- Riscontro nota prot. n.34352/2014 da parte dell'ufficio, giusta nota prot. n.35672 del 24/11/2014;
- Nota prot. n.3651 del 04/02/2015 dell'Avv. Domenico Acciarito;
- Riscontro, da parte dell'ufficio, alla nota prot. 3651/2014, giusta nota prot. n.7416 del 10/03/2015;
- Nota PEC prot. n.4148 del 31/03/2015, notizie da parte della Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento, circa

un eventuale richiesta, da parte del Comune o della ditta, di conformità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs 42/2004;

- Nota prot. n.11578 del 14/04/2015, da parte della ditta, di sollecito rilascio certificato di agibilità a seguito della nota precedente della Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento;
- Riscontro, da parte dell'ufficio, alla nota prot. n.11578/2014, giusta nota prot. n.13374 del 28/04/2015;
- Nota prot. n. 15988 del 21/05/2015, da parte del sindaco, per un incontro nei locali della Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento, ...;
- Nota prot. n.17163 del 01/06/2015, sopralluogo per accertare le opere in difformità;
- Nota prot. n.22217 del 16/07/2015, comunicazione di avvio del procedimento di annullamento della C.E. 6/2012;
- Nota prot. n.24410 del 27/07/2015, osservazioni da parte dei tecnici Ing. Giuseppe Marchese e Ing. Gaetano Scicolone;
- Nota prot. n.24413 del 27/07/2015, osservazioni da parte dell'avv. Domenico Acciarito;
- Nota PEC n.33903 del 19/10/2015, ricorso avanti al TAR Palermo dallo studio Avv. Domenico Acciarito.

Si riserva di inviare la relazione dettagliata e la copia dell'annullamento della C.E. n.6/2012 notificata.

Palma di Montechiaro, 10/11/15

Il Resp. del Servizio Urb.-Edilizia
Arch. Fabio Nicoletti

Il Sostituto del Capo U.T.C.
Ing. Corsetta Vincenzo

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento
UFFICIO TECNICO

Prot. n.36900 del 11/11/2015 rif. Prot. n.34810 del 03/11/2015

Al Capo Settore Affari Tributari e Legali
Dott. Rosa Di Blasi
SEDE

Oggetto: relazione dettagliata relativa alla C.E. 6/2012 rilasciata al signor Zarbo Calogero Gerardo.

La vicenda comincia quando viene inoltrata la richiesta di concessione edilizia, dal signor Zarbo Calogero Gerardo nella qualità di comodatario, per la ristrutturazione dell'immobile esistente, sito in contrada Ficamara al foglio 46, particella 202, in parte destinato ad attività artigianale e parte a civile abitazione, ci si accorge che la concessione edilizia in sanatoria n.1698/2008, è stata rilasciata alle condizioni della Soprintendenza e che il Comune prescrive che le stesse debbono essere iniziate entro un anno dal rilascio ed ultimate entro tre anni, **pena la decadenza** dell'atto stesso. **Condizioni che non sono state mai soddisfatte.**

La concessione viene richiesta facendo utilizzo della conferenza dei servizi, convocata più volte, perché la Soprintendenza non si presenta, alla fine si chiude con il parere dato dall'ufficio, mentre l'Ing. Concetta Di Vincenzo, nella qualità di Responsabile del Servizio Edilizia si riserva di esprimere il parere non appena acquisito il parere della Soprintendenza in quanto difforme alle prescrizioni date dalla stessa in sede di rilascio della C.E. in sanatoria dell'esistente.

Il parere della Soprintendenza arriva il 17/01/2012 (per dimenticanza, viene protocollato il 02/02/2012), l'istruttoria viene chiusa il 23/01/2012, mentre il Responsabile del Servizio, in quel momento l'Arch. Fabio Nicoletti, da il parere favorevole in data 09/01/2012 certamente un errore di trascrizione manuale perché era il 9 di febbraio del 2012 e nello stesso giorno, viene rilasciata la C.E. n.6/2012 riportando la condizione *"che i lavori vengano realizzati in conformità all'Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dalla Soprintendenza in data 17/02/2012 ed alle condizioni del precedente Nulla Osta del 2003, di cui la ditta richiedente è in possesso di entrambi"*.

La ditta richiedente, ritira la concessione sottoscrivendo e dichiarando **di accettarla e di obbligarsi ad osservare** tutte le condizioni cui è subordinata in data 13/02/2012.

Viene comunicato l'inizio dei lavori, successivamente la sospensione degli stessi, con allegata relazione dello stato dei lavori, in data 09/09/2014 viene comunicata la fine dei lavori con relazione dettagliata e foto allegate, dichiarando che sono stati eseguiti tutti i lavori autorizzati con la C.E. 6/2012, senza mai citare le prescrizioni dettate dalla Soprintendenza.

Da ricordare che negli elaborati allegati alla fine dei lavori vengono riportate delle varianti al progetto che necessitavano di una richiesta di ***variante all'Autorizzazione Paesaggistica*** già rilasciata e

di una variante ai sensi dell'art. 25 del R.E.C., ma mai richiesti.

In data 29/09/2014 viene richiesta la certificazione di agibilità e l'ufficio preposto, riscontra che la stessa risulta mancante di documentazione per l'istruttoria iniziale e pertanto viene sospesa in attesa che la ditta integri quanto richiesto dall'ufficio.

In data 31/10/2014 viene comunicato, alla ditta, che la comunicazione di fine lavori non riporta l'ottemperanza delle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza.

Pertanto viene bloccato l'iter burocratico e l'ufficio informa che i lavori risultano difformi a quelli autorizzati con C.E. n.6/2012.

La Soprintendenza, in data 31/03/2015, comunica all'UTC e alla ditta che è disposta a prendere in esame la richiesta di art. 167 del D. Lgs 42/2004, conformità paesaggistica, ed il tutto viene ribadito nell'incontro tenutosi nelle stanze della stessa in data 25/05/2015, alla presenza dell'Ing. Antonino Fera, l'Ing. Concetta Di Vincenzo e l'Arch. Fabio Nicoletti, il signor Zarbo Calogero Gerardo accompagnato dai Tecnici Ing. Gaetano Scicolone e Ing. Giuseppe Marchese e dall'Avv. Domenico Acciarito.

I tecnici di parte, prima sostengono che mai nessuna prescrizione è stata riportata nella C.E., poi che la ditta non ha mai ricevuto alcuna copia dell'Autorizzazione paesaggistica, poi incalzati dalle domande dell'ing. Fera hanno ribadito che tutte le condizioni erano state soddisfatte.

Alla ditta è stato proposto, direttamente dall'ing. Fera, di presentare la conformità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs 42/2004, confermando che entro 15 giorni avrebbe ottenuto la conformità paesaggistica e si chiudeva il caso, ma, titubando, rifiuta l'offerta, ritenendo che la concessione sia stata rilasciata senza prescrizioni (dimenticando di avere sottoscritto e accettato la concessione, con tutte le condizioni in essa riportate, in data 13/02/2012).

Alla fine i tecnici di parte hanno chiesto di mettere tutto a verbale, cercando di far passare la stessa come una conferenza dei servizi speciale, avendo ottenuto esito negativo, dichiarano che non c'è stato mai nessun incontro.

In data 27/05/2015, alla presenza di agenti di P.M., del signor Zarbo e dei tecnici di parte, viene effettuato il sopralluogo per accertare se le opere sono state realizzate conformemente alla concessione edilizia e se sono state rispettate le condizioni riportate nell'autorizzazione paesaggistica prot. 479/2012, da qui le contestazioni dell'ufficio.

Viene fatta richiesta, più volte, di accesso agli atti.

In data 16/07/2015 viene notificata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i. , di annullamento della C.E. 6/2012 con le motivazioni che la ditta non ha rispettato le condizioni inserite nella concessione edilizia e prescritte dalla Soprintendenza nell'autorizzazione paesaggistica prot. 479/2012, dando un termine di giorni 10 dalla notifica, per presentare per iscritto osservazioni e memorie, eventualmente corredate da idonea documentazione pertinente.

Da qui le osservazioni presentate dai tecnici, Ing. Gaetano Scicolone e Ing. Giuseppe Marchese e dall'Avvocato Domenico Acciarito e successivo ricorso al TAR Palermo.

Palma di Montechiaro, 10/11/15

Il ~~Resp. del~~ Servizio Urb.-Edilizia
Arch. Fabio Nicoletti

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio il _____

Defissa il _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno _____, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, lì ..... IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11.11.2015 , essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla residenza comunale, lì

IL SEGRETARIO GENERALE